

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale: onere in capo a chi agisce in giudizio di provare l'effettivo pregiudizio subito

L'attore che agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno., nello specifico in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale; con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.

Tribunale di Bolzano, Sezione I civile, sentenza del 17.08.2018

...omissis...

1. L'opposizione è fondata, per le ragioni di seguito precisate.

1.1. Le contestazioni dell'opponente in punto "incompletezza del ricorso notificato" risultano assorbite alla luce del consolidato principio in forza del quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limita alla verifica delle condizioni di ammissibilità stabilite dagli artt. 633 ss. c.p.c., essendo finalizzato all'accertamento nel merito della pretesa creditoria azionata.

1.2. In via preliminare va poi rigettata l'eccezione di parte opponente di "nullità delle offerte" (rectius: del contratto) poste alla base della pretesa azionata in via monitoria.

L'eccezione è formulata per la gran parte in termini del tutto generici, non essendo dato comprendere per quali ragioni il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sarebbe invalido per essere "inadeguato rispetto all'obiettivo finale" (pag. 6 dell'atto di citazione).

Quanto alle contestazioni circa lo svolgimento da parte di Ssssss di attività riservate a soggetti iscritti ad un albo professionale, tale eccezione risulta infondata nella misura in cui il contratto intercorso tra le parti ha solo in parte ad oggetto attività riservata a professionisti e tenuto conto che l'affidamento in concreto di dette attività a professionisti abilitati è incontestato ed emerge dalle offerte sottoscritte dalle parti (docc. 1-4 di parte opponente).

1.3. L'eccezione di inadempimento, nei termini prospettati dall'opponente, risulta invece fondata.

Nel costituirsi in giudizio parte opponente ha eccepito l'inadempimento della società opposta dell'incarico a quest'ultima affidato di progettazione, coordinamento dell'iter amministrativo di autorizzazione e della realizzazione di un impianto di co generazione ad olio vegetale.

Nella prospettazione dell'opponente l'inadempimento di controparte andrebbe sostanzialmente individuato nel ritardo imputabile a S. SRL nei tempi di realizzazione nell'impianto.

Ciò posto, all'esito della consulenza tecnica esperita, che viene in questa sede - in parte qua - richiamata in quanto frutto di un corretto e logico iter motivazionale, è emerso che l'impianto di cui è causa è stato realizzato in 1362 giorni, tempistica anormalmente lunga per l'impianto di cui è causa (pag. 12 della CTU).

Secondo il consulente d'ufficio, le ragioni di tale anomalo prolungamento dei tempi necessari per la realizzazione dell'impianto sarebbero in buona parte riconducibili ad errori e mancanze sotto il profilo tecnico e procedurale commessi da ssss nell'esecuzione dell'incarico ad essa affidato (per l'esatta descrizione degli addebiti si rinvia alla CTU: pagg. da 54 a 66).

E' tuttavia pacifico che l'impianto sia stato realizzato e che lo stesso sia regolarmente entrato in funzione.

Tanto premesso, sotto il profilo giuridico, è configurabile un inadempimento per tardiva esecuzione della prestazione promessa quando le parti abbiano pattuito un termine di adempimento, anche non essenziale (Cass. civile, Sez. 2 , Ordinanza n. 11653 del 14/05/2018, Rv. 648246 - 01).

Nel caso di specie, benché dalle offerte poste alla base della pretesa monitoria non risulti un'espressa pattuizione delle parti in merito alle tempistiche da rispettarsi per l'esecuzione ed il completamento dell'impianto, è incontestato che parte opposta abbia redatto e consegnato all'opponente, unitamente all'offerta, un cronoprogramma dei lavori (doc. 7 di parte opponente).

Inoltre, appare verosimile che le parti abbiano inteso attribuire rilievo alle tempistiche di adempimento dell'incarico proprio in considerazione delle rilevanti conseguenze economiche - anche in termini di mancato guadagno - che la ritardata entrata in funzione dell'impianto può determinare.

Tale assunto appare confermato dalle stesse allegazioni dell'opposta, che nel ricorso per ingiunzione afferma espressamente che l'impianto è stato realizzato "entro i termini pattuiti previsti".

Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che le odierne parti in causa abbiano inteso attribuire carattere vincolante, benché non essenziale, al termine finale per l'adempimento del mse di aprile 2010 prospettato nel cronoprogramma.

Tanto stabilito, in considerazione dell'entità del ritardo, superiore ad un anno ed in gran parte imputabile ad inadempimenti di S. SRL (si richiamano sul punto le risultanze dell'esperita CTU), nonché del già rilevato interesse della società committente ad ottenere una tempestiva messa in funzione dell'impianto, deve ritenersi che il ritardo imputabile all'opposta sia qualificabile come inadempimento di non scarsa importanza.

Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da Mgg, da cui consegue il legittimo rifiuto dell'opponente di corrispondere il compenso contrattuale pattuito.

1.4. Va invece rigettata la domanda risarcitoria consequenziale all'inadempimento proposta in via riconvenzionale da parte opponente.

Quanto al mancato utilizzo dell'immobile destinato a stabilimento dell'impianto e detenuto dall'opponente in locazione a partire dal luglio 2010 (doc. 17 di parte opponente), va rilevato che tale voce di danno non può trovare ristoro in quanto riconducibile al novero dei c.d. vvv, ovvero a quei costi che l'impresa avrebbe dovuto comunque sostenere, anche in caso di regolare adempimento della controparte.

Con riferimento invece ai costi di deposito delle cisterne acquistate dall'opponente, difetta e neppure è stata offerta la prova che la mancata installazione delle stesse sia da imputare all'inadempimento dell'opposta. Al contrario, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati in sede di CTU appare piuttosto verosimile ritenere che la mancata installazione delle stesse sia piuttosto riconducibile ad un errato ordine del committente, come tale non imputabile a S. SRL (pagg. da 74 a 76 della CTU).

Le ulteriori voci di danno fatte valere per Euro 11.900,00 oltre IVA per "costi aggiuntivi" di adeguamento alle "nuove normative", nonché per interessi bancari sui finanziamenti richiesti dall'opponente, sono allegate in atto di citazione in termini del tutto vaghi ed indeterminati. Alcuna precisazione sul punto è poi contenuta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

La genericità di tali allegazioni impone il rigetto delle corrispondenti domande risarcitorie, posto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'attore che agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti ha "il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno ...", nello specifico "in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale; con quali criteri di calcolo dovrà essere computato" (Cass. civile, Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015, Rv. 636016 - 01).

2. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Tuttavia, in considerazione della mancata adesione di parte opponente alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con Prov. d.d. 23 novembre 2017 e tenuto conto che le domande formulate da quest'ultima non sono state accolte in misura superiore al contenuto di tale proposta, sussistono i presupposti per condannare ssssSRL va dunque condannata alla rifusione in favore di ssss delle spese del giudizio relative alla fase decisoria, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55 del 2014 (tab. n. 2 - scaglione di valore: da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00) e dunque in complessivi Euro 4.050,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie

l'opposizione e per l'effetto

revoca

il decreto ingiuntivo opposto;

rigetta

le domande proposte da M.E. SRL;

condanna

l'opponente ssss le spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.050,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

Pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate con decreto d.d. 31.7.2017, a carico di parte entrambe le parti in causa, ciascuna per la metà.

Così deciso in Bolzano, il 16 agosto 2018.

Depositata in Cancelleria il 17 agosto 2018.